

Criteria applicativi sulla costituzione di società ed il trasferimento fraudolento di valori.

1. Introduzione; 2. Le caratteristiche del reato: la valenza del *postfactum*; 3. Il socio occulto ed i criteri applicativi fissati dalla Suprema Corte;

1. Introduzione

Il trasferimento fraudolento di valori si verifica generalmente in tutte quelle situazioni in cui il bene, formalmente intestato a terzi, ricade in modo effettivo nella sfera di disponibilità del prevenuto, sia esso indagato o condannato.

La sua punibilità è prevista dall'articolo 12-*quinquies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, da sempre al centro di dibattiti dottrinali e di interventi giurisprudenziali atti a definirne i confini applicativi sia per l'Autorità giudiziaria che per le Forze dell'Ordine.

Allo stato attuale, l'articolo resta applicabile soltanto nel suo primo comma, ove si prevede una specifica figura di delitto a forma libera, di natura istantanea ad effetti permanenti¹ con il quale il legislatore ha inteso sanzionare l'attribuzione fittizia a terzi *di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.*

La norma circoscrive le categorie dei soggetti attivi alle persone imputate, condannate, indagate o sottoposte a misure di prevenzione in quanto appartenenti ad organizzazione mafiosa, o a coloro che non siano ancora sottoposti a misure di prevenzione ma si possa presumere fondatamente l'avvio, così come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità².

L'oggetto giuridico della norma punitiva che si connota per una condotta delittuosa di tipo "comune", risiede nell'interesse dello Stato ad evitare le condotte di seguito meglio analizzate.

2. Le caratteristiche del reato: la valenza del *postfactum*.

Sul piano interpretativo occorre precisare che il precetto in argomento si esprime in termini di "attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità o disponibilità di denaro, beni od altre utilità" ed individua espressamente la finalità della norma nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio od impiego di beni di provenienza illecita.

¹ Cass. pen., 16 settembre 2015, n. 50293.

² Cass. pen., 27 luglio 2004, n. 19537, Ciarlante ed altro.

L'individuazione della materialità del delitto in esame nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro beni od altre utilità permette di affermare che il legislatore prescinde da concetti giuridico-formali.

Intanto l'utilizzo dei termini "titolarità" e "disponibilità", di per sé inadeguati a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, rispondono all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di *dominium* con il bene.

In secondo luogo, il termine "attribuzione" prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad un'indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene "attribuito" in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta, richiedendo, pertanto, l'accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un soggetto in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso.

In altri termini il legislatore, nella consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-finanziari, non indica i meccanismi attraverso i quali dovrebbe realizzarsi l'"attribuzione fittizia", che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto, ma lascia libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio non vincolato necessariamente da criteri giuridico-formali³, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali e logici.

Ne deriva che l'interposizione, oltre che nella forma classica prevista dalla norma, assumerà rilievo penale anche nella c.d. "interposizione fiduciaria", ovvero allorché l'indagato od il condannato trasferisca od intesti ad ogni effetto di legge taluni beni ad un terzo "interposto", con l'accordo fiduciario sottostante che vuole i beni detenuti e gestiti nell'interesse del titolare.

Si è inteso così sanzionare non solo coloro che effettuano l'intestazione fittizia, ma anche i soggetti che consapevolmente accettano in modo incondizionato il ruolo di fiduciario⁴, il quale, secondo taluna giurisprudenza, rimarrebbe di legittimità difficilmente punibile in caso di assenza di dolo specifico richiesto dalla norma⁵.

³ Cass. pen., 24 luglio 2007, n. 30165.

⁴ Cass. pen., 6 maggio 2014, Puglisi.

⁵ Cass. pen., 15 luglio 2009, Leccese. Parzialmente difforme, Cass., 12 febbraio 2013, Ferrigno.

La giurisprudenza ha nel tempo evidenziato che il 12-*quinqüies* è un'ipotesi di delitto a concorso necessario⁶, e non di delitto plurisoggettivo improprio⁷, caratterizzato dal fatto che i concorrenti abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale⁸, nonché di divieto di contrabbando, di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Il reato in esame, non a caso definito "a forma libera", consiste pertanto in una situazione di apparenza giuridico-formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, realizzabile in molteplici modi non classificabili in astratto, i quali necessitano uno scrutinio in concreto degli elementi logici e fattuali sottesi alla loro realizzazione⁹.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definito la sua consumazione¹⁰ come istantanea con effetti permanenti.

Esse non escludono in alcun modo la rilevanza penale dei fatti sopravvenuti riconducibili e giustificabili in base all'iniziale intestazione fittizia, ove gli stessi abbiano acquisito i requisiti di autonomi e diversi fatti negoziali o dispositivi in relazione alla particolare natura del bene o in ragione dell'utilità oggetto dell'intestazione fittizia o dell'operazione simulata iniziali.

Dalla motivazione di sentenza si evince che viene negata rilevanza penale soltanto al permanere, secondo un'accezione statica della fittizia attribuzione, dell'apparenza giuridica inizialmente determinata mediante l'atto dispositivo.

L'arresto giurisprudenziale ha avuto, nel tempo, rilevanti conseguenze giuridiche, soprattutto nel caso in cui oggetto dell'intestazione fittizia è una Società, ovvero un bene produttivo.

In tal caso, infatti, l'intestazione fittizia iniziale non esclude che possano assumere rilevanza penale quelle condotte che, poste in rapporto di continuazione con l'intestazione iniziale - in esecuzione del medesimo disegno criminoso - si risolvano in ulteriori condotte finalizzate a favorire l'occulto

arricchimento - mediante attribuzione di fatto, in tutto o in parte, degli utili di volta in volta ricavati dall'utilizzo commerciale del bene intestato - del soggetto che ne è effettivo detentore.

⁶ Cass. pen., 20 marzo 2014, Pollifroni.

⁷ Cass. pen., 10 febbraio 2005, n. 14626, Pavanati, in cui il giudice di legittimità specifica che l'interposto *risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.*

⁸ Cass. pen, cit. nota 5.

⁹ Cass. pen, s. u., 9 febbraio 2004, Casillo ed altri.

¹⁰ Cass. pen, s. u., 24 maggio 2001, Ferrarese. Prima della pronuncia a Sezioni Unite è interessante la pronuncia contraria di Cass. pen., 23 settembre 1993, Lai, in cui il giudice di legittimità ritiene che *il fatto-reato nella sua struttura consiste quindi in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel mantenere consapevolmente e volontariamente tale situazione. Ne deriva che il reato ha natura permanente, poiché la comunicazione non si risolve in un momento ma dura per tutto il tempo in cui lo stato anti-giuridico prosegue* (nella specie, fittizia intestazione di un motoscafo, al fine di eludere la normativa sul contrabbando).

Sul tema una recente pronuncia della Suprema Corte¹¹ ha ripercorso quanto stabilito dalle Sezioni Unite, specificando, fra l'altro, che deve escludersi la configurabilità di un mero *postfactum* non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire in modo fittizio nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo.

Nelle motivazioni di tale recente pronuncia si coglie che la consumazione del delitto coincide, effettivamente, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il conferimento di un'apprezzabile signoria sui beni trasferiti, sicché il "permanere della situazione antiggiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un post-fatto non punibile".

Alla luce di quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che può escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive, cioè finalizzate al semplice mantenimento dell'illecito *status quo*, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto.

Tuttavia, qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un "post-fatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'articolo in commento.

Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che rimarrebbe svuotata di ogni forza prescrittiva intrinseca, risultando sostanzialmente aggirata.

La giurisprudenza ha peraltro posto la propria attenzione sulla distinzione intercorrente fra il delitto in esame ed una consentita tipologia di simulazione civilistica, prescrivendo che il reato si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità, ovvero con una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto *ictu oculi* facciano desumere l'acquisizione in capo a terzi della titolarità o della disponibilità del bene, in realtà rimasto sotto il dominio del soggetto apparente cedente¹².

Limite invalicabile dell'ampiezza della norma è costituito dalla necessaria presenza del dolo specifico, inteso da costante giurisprudenza come *momento selettivo che qualifica il comportamento antidoveroso ovvero dallo scopo elusivo*¹³.

¹¹ Cass. pen, 13 giugno 2012, n. 23197.

¹² Cass. pen., 22 aprile 2014, Spataro.

¹³ Cass. pen., 17 luglio 2013, Guddo.

Il dolo specifico del reato tendente ad eludere le disposizioni di prevenzione resta intanto configurabile nella ipotesi classica di un procedimento di prevenzione in atto.

In tale ipotesi, corre l'obbligo di precisare che nella maggior parte dei casi può avere comunque luogo l'indisponibilità dei beni da parte dell'indagato, attese le cautele previste dagli artt. 2-*bis* e 2-*ter* della Legge n. 575 del 1965 (riversati nell'attuale Legge di prevenzione n. 159 del 2011, artt. 19 e 20) che, vanificherebbero la condotta delittuosa di fittizia intestazione che sostanzia il reato in esame.

La giurisprudenza ritiene, altresì, che l'elemento soggettivo del dolo specifico resta configurabile anche nel caso in cui colui il quale non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, possa fondatamente presumerne l'inizio, in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di associazione mafiosa, occorre informare l'ufficio del Pubblico Ministero competente per territorio perché tenuto ad avviare la procedura di prevenzione, con la conseguenza che l'adozione di una misura cautelare personale per associazione mafiosa, consente comunque all'indagato di prevedere l'inizio prossimo del procedimento di prevenzione¹⁴.

3. Il socio "occulto" ed i criteri applicativi fissati dalla Suprema Corte.

La tipicità del fatto è quindi connotata dal carattere "fittizio" dell'operazione, ormai largamente usata nel campo delle persone giuridiche, ove appare sempre più diffuso il caso di fittizia intestazione di compendi societari.

Proprio in questo campo, al fine di arginare sul piano economico la criminalità organizzata, la giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia, ha fissato i parametri applicativi della norma¹⁵, sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo.

Sotto quest'ultimo profilo la giurisprudenza precisa che solo la totale inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale agisca la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale, può assumere rilievo al fine di escluderne il dolo.

Resta estraneo alla configurabilità del delitto di cui all'art. 12-*quinqüies*, la circostanza che i soci formali coltivino un proprio interesse effettivo nella partecipazione alla vita della società o comunque mantengano presso di sé l'amministrazione ordinaria dell'attività di impresa, se risulta dimostrato la percezione dei dividendi da parte dei soggetti occulti che, in realtà, non avrebbero nessun titolo formale all'incameramento degli utili.

Sul piano oggettivo, invece, si è ritenuto che anche il socio effettivo di una società può essere chiamato a rispondere del delitto in esame, allorquando nella compagine figurino, seppur in modo

¹⁴ *Ex plurimis*, Cass. pen., 13 settembre 1999, De Leonardo. Cass. pen., 4 gennaio 2012, P. e altro; Cass. Ferrigno, cit. nota n. 5.

¹⁵ Cass. pen., 23 gennaio 2014, Strangio.

occulto, altri soggetti passibili di provvedimenti ablatori del patrimonio. In tal caso occorre dimostrare che il soggetto agente, trovandosi in un rapporto di dominio (di fatto o di diritto) con il bene, crei, in qualsiasi forma, la situazione di apparenza per cui risulti, ma solo fittiziamente, che ad esercitare tale signoria sul bene sia un altro soggetto, mentre, nella realtà, il bene rimane nel suo esclusivo dominio.

Ne consegue che l'attività del concorrente si può estrinsecare sia in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota appartenente al socio occulto¹⁶, sia in capo ad altri soggetti che in qualità di soci effettivi accettano consapevolmente che nella loro società entri un socio occulto attraverso la presenza di un prestanome.

Il delitto appare peraltro configurabile anche successivamente alla formazione della società, quando, nonostante la società sia sorta in modo lecito, si verifichi comunque l'inserimento in essa di soggetti che si avvalgono dell'ente giuridico per i fini illeciti indicati dalla norma incriminatrice¹⁷.

Non sempre però l'assunzione della qualità di "socio occulto", attuata secondo lo schema della simulazione relativa soggettiva, acquisisce rilievo penale.

Sono frequenti da parte della Corte le decisioni di annullamento di provvedimenti di merito tesi a punire in sede penale quanto è considerato lecito in sede civile.

Il Supremo Collegio, in alcune note pronunce, ha ribadito che *la fattispecie in esame è realizzata anche quando un soggetto acquisti la qualità di socio occulto di una società preesistente, partecipando alla gestione degli utili della relativa attività imprenditoriale*¹⁸.

La Corte aggiunge che a tale fine occorre, comunque, che venga rispettato il paradigma normativo, e che tale assunzione avvenga con modalità fittizie, o come indicato significativamente nella rubrica del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-*quinquies*, "fraudolente", atteso che è proprio questo elemento che, normativamente, rende illecita la presenza di un socio di fatto in un contesto che implica una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri.

All'uopo vale la pena precisare che il termine "fraudolente" è impiegato dalla giurisprudenza (con il favore unanime della dottrina) per arricchire il contenuto di disvalore della condotta che non si rivela nel compimento di attività di mero trasferimento, del tutto lecite secondo parametri civilistici,

¹⁶ La questione del socio occulto appare ancora più complessa lì dove il socio occulto sia il vero imprenditore/finanziatore dell'azienda. La fattispecie presenta profili problematici soprattutto sul piano civile, profili che finiscono con il riverberare anche sul piano penale. Secondo l'orientamento prevalente, tra imprenditore occulto e imprenditore apparente è giuridicamente configurabile un contratto di mandato senza rappresentanza, in cui se l'imprenditore occulto è il mandante, l'imprenditore apparente è il mandatario.

¹⁷ Cass. pen., 5 febbraio 2014, Gobbi.

¹⁸ Sul punto vedi la recente sentenza della Cass. pen., 16 settembre 2015, n. 50293, (già citata in apertura), secondo la quale il reato in esame è istantaneo, ad effetti permanenti e soprattutto a forma libera, con la conseguenza che può risultare rilevante anche *la semplice condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale*. In precedenza, Cass. pen., 4 marzo 2014, Lo Bianco ed altri, sulla scia di Cass. pen. 15 ottobre 2003, n. 43049 e Cass. pen., 8 marzo 2011, Castaldo.

ma nella realizzazione di attività ingannatorie che svelano il loro carattere di illiceità perché fraudolente.

In una recente pronuncia della Suprema Corte, è accaduto il “ribaltamento” degli esiti di un procedimento penale nei confronti di pericolosi esponenti di una cosca di “ndrangheta”. Durante le udienze di merito erano emersi significativi elementi indiziari a carico di un soggetto che l’ufficio del Pubblico Ministero assumeva essere il “prestanome” della consorteria mafiosa, atteso che disponeva di ingenti risorse finanziarie impiegate in vari progetti imprenditoriali all’apparenza leciti e visto il decisivo contributo conoscitivo offerto da una collaboratrice di giustizia, intranea alla cosca per vincoli familiari, che - in udienza - riferiva circa il coinvolgimento del fratello, indicato quale partecipe del sodalizio, e del “prestanome” in lucrosi delitti quali furti, rapine e traffico di stupefacenti¹⁹.

Sulla base di tali elementi investigativi, l’ufficio del Pubblico Ministero, postulava che l’indagato-prestanome, avesse, a sua volta, fittiziamente intestato una nuova società alla legittima consorte, per eludere l’azione ablativa della Magistratura.

Il Supremo Collegio non ha ritenuto gli accertamenti su cui il Pubblico Ministero fondava il proprio castello accusatorio sufficientemente approfonditi, in relazione alle specifiche vicende delittuose, constatando l’assenza di puntuali informazioni di natura patrimoniale che non consentono di qualificare come provento di reato tutte le disponibilità di un soggetto solo perché affiliato ad organizzazione di stampo mafioso, specie se impegnato nella conduzione di attività imprenditoriale lecita e redditizia.

Si ritiene, infatti, che vi sia un legame indissolubile tra “intento fraudolento”, di cui all’art. 12-*quinquies*, e normativa di prevenzione: la condotta interpositoria deve essere idonea a realizzare l’effetto elusivo della confisca di prevenzione, ricorrendone i presupposti di sproporzione, ovvero di derivazione illecita.

Per integrare il delitto è quindi necessario che la condotta sia idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro, o dei valori, alla normativa sulle misure di prevenzione ed alla concreta possibilità della sua applicazione: il giudice che ne affermi la sussistenza deve indicare gli elementi di fatto dimostrativi della capacità elusiva dell’operazione.

Tale operazione richiede dunque la rintracciabilità nel caso concreto dei presupposti del sequestro e della confisca di prevenzione, che, comunque, non presuppone l’esistenza della misura di prevenzione in capo al soggetto, ma soltanto la sua potenziale applicabilità²⁰. Secondo quanto

¹⁹ Cass. pen., Spataro, cit. nota 12.

²⁰ Cass. pen. anno 2015, cit. nota 1. Secondo i giudici della II Sez. penale (presidente dott. Mario Gentile) *non a caso esso viene descritto come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già le misure in concreto disposte o richieste(...). Questa conclusione trova una sua esegetica conferma nella considerazione che quando il legislatore ha inteso attribuire rilevanza, nella struttura materiale del reato,*

prescritto dagli artt. 20 e 24 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 59, può essere disposta quando la persona indiziata di appartenere ad associazione mafiosa non possa giustificare la legittima provenienza e con riferimento a beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, *risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.*

Ed è proprio sotto tale profilo che si impone l'approfondita indagine patrimoniale in quanto, l'art. 19 D.lgs. n. 159/2011 – già art. 2-*bis* L. n. 575/1965 - prevede l'estensione delle indagini sull'attività economica dei soggetti proposti o proponendi per le misure di prevenzione anche al coniuge ed ai figli, nonché a persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Infatti, la normativa di prevenzione, anche nell'attuale formulazione, non prevede assolutamente un'indiscriminata apprensione di tutti i beni nella diretta o meno disponibilità del proposto, ma soltanto di quelli che non possano dimostrarsi di legittima provenienza o che siano di valore sproporzionato al reddito od all'attività economica condotta.

Ne consegue che, laddove non sia fornita questa rigorosa dimostrazione da parte della Procura, anche l'indiziato-condannato per fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso sarà esente da misure ablative, divenendo impossibile configurare il delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, che postula che l'operazione negoziale attenga a soggetti ed a beni che concretamente siano suscettibili di confisca almeno a titolo di misura di prevenzione patrimoniale.

In mancanza di tale presupposto oggettivo l'elusione delle disposizioni normative potrebbe difettare e la finalità perseguita resta penalmente irrilevante, lì dove non vengano presi in considerazione ulteriori elementi di fatto, non essendo bastevole la mera interposizione.

Solo nel caso in cui venga corroborata da seri elementi la provenienza illecita delle somme investite in compendi societari, ci si potrà esprimere in termini di ricorrenza dell'elemento soggettivo del delitto di trasferimento fraudolento di valori, finalizzato all'elusione della normativa di prevenzione.

Per i giudici della Corte, infatti, lo strumento interpositivo è uno *strumento giuridico di frequente ricorso per ragioni di risparmio fiscale e di regolamentazione degli assetti patrimoniali nell'ambito familiare, tutte esigenze che escludono il perseguimento della finalità anti giuridica*

all'applicazione di misure di prevenzione o alla pendenza dei relativi procedimenti lo ha fatto esplicitamente, come nella figura delittuosa delineata nel corpo del cit. D.L., art. 12 quinquies, al comma 2.

richiesta dalla norma incriminatrice e di cui i giudici cautelari avrebbero dovuto tenere conto, quanto meno per escluderne la ricorrenza.

I giudici di legittimità evidenziano che il fenomeno interpositivo non è di per sé ascrivibile a finalità elusive della normativa di prevenzione, ben potendo essere impiegato per alternativi scopi fiscali o per la disciplina degli assetti patrimoniali familiari.

Non è infine, sufficiente una mera affermazione di mancanza di giustificazioni alternative, incombando dunque sull'Accusa l'onere di fornire la dimostrazione che non siano queste ulteriori finalità ad aver determinato la condotta interpositiva.